

**IN BREVE n. 016-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

*auguri  
buona pasqua  
marco perelli ercolini*



## **AGENZIA DELLE ENTRATE - AFFITTO ESTIVO e CEDOLARE SECCA**

### **Domanda**

Per un contratto turistico di durata inferiore a 30 giorni, è possibile applicare la cedolare secca?

### **Risponde G.Mingione**

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non è previsto l'obbligo di registrazione (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/2011).

L'opzione può quindi essere esercitata pure in relazione ai contratti di durata inferiore a trenta giorni nell'anno, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso (circolare n. 26/E del 2011).

Peraltro, in tale ipotesi, a differenza degli ordinari contratti di locazione, non occorre comunicare preventivamente al conduttore l'opzione per il regime sostitutivo (circolare n. 20/E del 2012).

## **DALLA CASSAZIONE**

E' reato far cadere acqua e terriccio sul piano sottostante, danneggiandolo, innaffiando le piante (ex articolo 674 c.p.).

*Corte di Cassazione penale - sentenza numero 15956 del 10 aprile 2014*

## MATERNITA' - UNA NORMA POCO CONOSCIUTA

<b>Legge 25/1999 art.17</b>
E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
<p>Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativa-mente dal padre convivente con la stessa</li><li>• dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni</li><li>• dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico (*) un soggetto disabile</li></ul> <p>(*) <b>PROPRIO CARICO</b> Con la locuzione "a carico" ci si deve rifare a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi: il disabile va considerato "a proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi una effettiva assistenza e cioè una assistenza che pur non essendo quotidiana deve però assumere i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze del disabile una situazione di gravità.</p> <p>Vedi: Ministero del Lavoro - Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009 INPS - Circolare n. 90 del 23 maggio 2007</p>

## MATERNITA' - DOPO L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Le neo mamme dopo l'astensione obbligatoria sino a sette mesi dopo il parto debbono essere allontanate da ambienti pregiudizievoli (in particolare radiologia, camere operatorie, reparti infettivi, psichiatrici, oncologici) e servizi gravosi (per le guardie notturne l'esenzione è obbligatoria sino al compimento del primo anno di età del figlio) e in caso di impossibilità di trasferimento ad altre mansioni può essere disposta l'interdizione dal lavoro.

In particolare, le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti, se non possono essere adibite ad altre mansioni, hanno il diritto ad astenersi dal lavoro anche durante tutto il periodo dell'allattamento e cioè oltre al settimo mese dal parto anche oltre l'anno previsto quale periodo massimo durante il quale è possibile fruire degli ordinari permessi di allattamento (Ministero del lavoro interpello 26/2008). Infatti il periodo di allattamento non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei così detti periodi per l'allattamento e giustificato dalla cura anche affettiva nei confronti del neonato. L'interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione è legata invece all'effettivo allattamento del bambino (DLgs 151 art. 8 punto 3).

Alla ripresa del servizio l'Ente datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata (ridotto a uno solo qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore). I periodi di riposo hanno la

durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, comportando il diritto ad uscire dall'ospedale o presidio.

In caso di parto plurimo il periodo è raddoppiato. Le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per il parto singolo possono essere utilizzate dal padre.

Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto ai periodi di riposo.

---

**DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151**

*“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”*

**CAPO II**

**Tutela della salute della lavoratrice**

**Articolo 8**

*Esposizione a radiazioni ionizzanti*

(Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 9)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possano svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

## **P.A. - ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI**

L'INPS con la circolare 49/2014 comunica che la Gestione dipendenti pubblici provvederà all'invio delle comunicazioni agli iscritti con l'estratto della propria posizione contributiva.

## **DISOCCUPAZIONE**

Italia, ecco la situazione preoccupante delle disoccupazione degli over 50: troppo giovani per la pensione, troppo vecchi (leggi costosi) per lavorare. Chi esce dal mercato non si ricolloca, l'esperienza è inutile e lo sconto INPS, per agevolare l'occupazione, è insufficiente. Nelle ristrutturazioni le imprese tendono a eliminare gli over 50 troppo costosi, anche se forse più produttivi, e nelle nuove assunzioni tende a prendere i suoi cassaintegrati, ma soprattutto i giovani attraverso gli stages.

Il Governo pensa a contratti per reinserire chi ha perso il lavoro e prevedere uno scivolo per chi è prossimo alla pensione.

## **PUBBLICO IMPIEGO e AUMENTI CONTRATTUALI**

Aumenti contrattuali dei pubblici dipendenti: bloccati dal 2011 si profila la continuazione del blocco sino al 2020.....

## **RIFORMA FORNERO**

La riforma Fornero in due anni ha già portato via dalle tasche dei pensionati oltre 8,2 miliardi di euro...costo medio pro capite 1.584 euro! Altro che perequazione.....

## **NONNI IN FUGA**

Negli ultimi anni sono più di 400mila gli over 65 che sono andati all'estero...vita più tranquilla con tante possibilità di hobby, ma soprattutto poter vivere bene con poco.

## **PENSIONI - AUMENTO DELLE SPERANZE DI VITA**

Per le pensioni, il prossimo incremento legato alla speranze di vita scatterà nel 2016 e si sommerà agli attuali tre mesi.

## **STUDENTI UNIVERSITARI: REVERSIBILITÀ FINO A 26 ANNI** da Sole 24 ore risposta 1273

**D** - Vorrei un parere in merito alla pensione di reversibilità (Inps) spettante a studenti italiani di università estere. Una persona, iscritta a un'università britannica, in possesso di laurea triennale italiana e frequentante un «Master of studies» in lettere classiche (greco e latino), titolare di pensione di reversibilità da alcuni anni, ha il diritto di continuare a percepirla? La legge dice che agli studenti è riconosciuta sino al 26esimo annodi età, purché non abbiano reddito e siano in regola con gli studi: è così? Il problema, credo, sia che l'Inps ha applicato la definizione italiana di master a un corso di studi straniero che porta per caso lo stesso nome.

**R** - La pensione di reversibilità spetta ai figli che alla data della morte del dante causa siano studenti universitari, per tutta la durata del corso di laurea, e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgono alcuna attività lavorativa. Ne consegue che perde il diritto il minore di 26 anni fuori corso.

La prestazione sarà erogata dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26 anno di età. La norma favorisce anche chi, una volta conseguita la prima laurea, prosegue gli studi iscrivendosi alla specialistica o a un corso finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione.

In questo caso, infatti, il pagamento della pensione continua anche dopo il conseguimento del primo titolo, non oltre, comunque, il compimento del 26esimo annodi età.

Per quanto riguarda i titoli esteri occorrerà accertare la corrispondenza del titolo «Master of studies» con quelli previsti dalla normativa italiana per i quali è prevista la corresponsione della pensione di reversibilità.

## **LAVORO MINORI e CERTIFICATO PENALE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori (Decreto Legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori).

Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificato, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione.

Inoltre, la nota pone l'obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Riepiloghiamo tutti i chiarimenti ministeriali:

1. l'obbligo riguarda **esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro** (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);
2. l'obbligo **si applica anche alle collaborazioni** di natura autonoma;
3. l'obbligo **non riguarda i rapporti di volontariato**;
4. **non** vi è obbligo di richiedere il certificato nei **rapporti di lavoro domestici** (es. *baby sitter*);
5. le **agenzie di somministrazione rientrano** tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;
6. l'obbligo **non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovrintendono alla attività** svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
7. l'obbligo sussiste **soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo** con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** da esibire agli organi di vigilanza.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Circolare n. 9 dell'11.04.2014  
(documento 079)**

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento marzo 2014  
Pubblicato il 14 aprile 2014

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>107,2</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,9</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 14/04/2014 per il mese di MARZO 2014**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>									
<b>%</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>									

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MARZO 2014**

L'indice Istat relativo al mese di marzo 2014 è pari a 107,2 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,445028 %**. (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

### **Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1**

**755.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

## **ACCESSO RITARDATO ALLE SPECIALITA' IN MEDICINA**

Potrebbe slittare di sei mesi la pubblicazione del bando di accesso alle specialità in medicina: da aprile a ottobre. Motivo: la strutturazione della prova che per la complessità e il notevole numero delle domande (più di 50 le scuole di specializzazione) non permetterebbe un concorso di qualità!...  
no comment!

## **PENSIONATI: ESTOTE PARATI** mpe

Nelle riforme in attuazione silenzio assoluto sui pensionati dopo diversi articoli di giornale di grosse firme che spiegavano certe distorsioni interpretative sulle cosiddette pensioni d'oro e sui diritti acquisiti dagli appartenenti a questa categoria che dopo aver versato fior di contributi a valore corrente per la costruzione della pensione per un dignitoso post lavorativo e, teniamolo presente, anche tasse su tasse, continua l'opera sociale con un welfare familiare in mancanza di un vero welfare assistenziale dello Stato.

E' stata recepita la realtà del mondo pensionati oppure tutto è stato rimandato nel dopo elezioni, temendo il voto di questo esercito?

Purtroppo sta cambiando una realtà: la pensione, diritto soggettivo da sempre etichettata come retribuzione differita, sta assurgendo la connotazione di una indennità "dovuta" da parte dello Stato. Da diritto acquisito in seguito ai pagamenti contributivi, a assegno sociale assistenziale da parte dello Stato derivante da versamenti in stretta relazione e correlazione alle proprie disponibilità economiche da lavoro come avviene nella fiscalità.

In alcune realtà europee lo Stato all'età pensionabile paga una pensione base sostenuta dalla fiscalità o versamenti obbligatori del lavoratore (peraltro molto bassi) col meccanismo della fiscalità (chi più ha, più paga), il lavoratore potrà poi mediante versamenti aggiuntivi crearsi una pensione complementare.

In Italia si prospetta: incamerare il tutto contributivo come fiscalità e, in quota parte, la creazione di una nuova pensione, insomma oltre i versamenti contributivi del 33% sul reddito da lavoro, altri versamenti per una previdenza complementare peraltro agganciata ai mercati finanziari con molte promesse e nessuna certezza!

Si raggiungerebbero due scopi: una pensione sociale base eguale per tutti e una previdenza aggiuntiva volontaria (magari col -volontario obbligatorio-!) atta sì a creare la speranza di una futura rendita pensionistica, ma nell'attualità a dare anche liquidità sui mercati finanziari.

## **ECM PER I PROFESSIONISTI ALL'ESTERO** da NewsLettere Ordine Medici Milano

La Commissione Nazionale ECM ha ribadito che il medico che professa all'estero, se iscritto ad un ordine italiano, è tenuto ad assolvere l'obbligo del debito formativo sia in base alla normativa italiana, sia secondo quella vigente nel paese straniero.

È possibile richiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero, che in assenza di accordi specifici, saranno abbattuti del 50%.

## **DA FRANCO ABRUZZO - MANETTE AGLI EVASORI**

Una legge modello Usa denominata "Manette agli evasori" è la richiesta dell'Unione nazionale pensionati per l'Italia (Unp@it).

Franco Abruzzo: "Governo e Parlamento devono dare la caccia, non ai pensionati, ma agli evasori, ai big del sommerso e ai patrimoni delle 4 mafie: un mondo che vale 1000 (mille) miliardi di euro. Chiediamo, con il rispetto dei giudicati costituzionali, la perequazione piena per tutte le pensioni, la cancellazione degli assegni elargiti senza base contributiva ai boiardi di stato (da 21 a 91mila euro al mese), la tutela gratuita della salute degli anziani e un piano serio per il lavoro giovanile.

I pensionati oggi formano un grande ammortizzatore sociale (del valore di 6 miliardi all'anno) per figli e nipoti disoccupati".

Vedi : <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13843>



## **PENSIONI - UNO DEI FLAP DELLA RIFORMA FORNERO**

Da subito avevo evidenziato come il passaggio dal retributivo al contributivo avrebbe avvantaggiato, con aggravio economico peraltro alle Casse della previdenza, i pubblici dipendenti prossimi all'età massima contributiva....ma l'ideale del contributivo per tutti andava portato avanti, costi quel che costi!

### **Da MF del 15 aprile 2014 pagina 18:**

Una delle stranezze della riforma Fornero è che ha reso ancora più dorate le pensioni già d'oro.

Ora infatti non esiste più il limite, fissato per tutte le vecchie pensioni retributive, dell'80% della retribuzione media degli ultimi dieci anni.

Significa che, dal 1° gennaio 2012 un pensionato d'oro può approfittare del calcolo contributivo, applicato a tutti, e dell'eliminazione del tetto dell'80% per accrescere il proprio trattamento pensionistico e farlo lievitare anche fino al 100% della retribuzione.

Inoltre ha vivificato tutti i contributi e le anzianità che dopo i 40 anni di anzianità contributiva sarebbero stati inefficaci .....

## **PER CHI IL 730 ?**

Ai sensi dell'articolo 51-bis del DL 69/2013 (Decreto del Fare) i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Mod.730 a un Caf o a un professionista abilitato anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Dal 2014 il contribuente può usufruire di tale possibilità sia nel caso di dichiarazione in credito sia nel caso di dichiarazione in debito nel qual caso deve consegnare all'intermediario la delega di addebito per il pagamento delle imposte, comunicandogli le proprie coordinate bancarie e l'intermediario trasmetterà telematicamente alla Agenzia delle entrate la relativa delega di versamento; altra possibilità è quella che il dichiarante a debito provveda in via autonoma al pagamento avendo ricevuta dall'intermediario la relativa delega di versamento precompilata.

Redditi prodotti nel 2013 dichiarabili col 730:

1. redditi da lavoro dipendente
2. redditi da pensione
3. redditi assimilati:
  - a. borse di studio, sussidi di studio di addestramento professionale;
  - b. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
  - c. compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società;
  - d. associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - e. compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritti d'autore);
  - f. compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
  - g. somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  - h. remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri del culto;
  - i. indennità corrisposte per cariche elettive (membri del Parlamento europeo esclusi);
  - j. assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
  - k. compensi per lavori socialmente utili.

### **DL 69/2013 - Art. 51-bis Ampliamento dell'assistenza fiscale**

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri, soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

## **MATERNITA' e STUDI DI SETTORE**

Annullato l'accertamento a carico di una professionista sulla base degli studi di settore se ha partorito da poco: i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa.

*Corte di Cassazione sezione sesta civile - sentenza numero 8706 del 15 aprile 2014*

## **CAMBIO GOMME INVERNALI**

Automobilisti: col 15 aprile cessa l'obbligo delle gomme invernali o delle catene a bordo (dal 15 novembre al 15 aprile), ma nessun obbligo a smontarle subito, anche se con gomme invernali oltre i 20 gradi è sconsigliabile circolare: usura maggiore e frenata più lunga.

Ma attenzione, mentre quando le gomme invernali sono in linea con la carta di circolazione giuridicamente sono sempre utilizzabili (anche in piena estate), invece chi sfrutta la deroga prevista dalla circolare 104/95 per montare gomme invernali con codice di velocità inferiore (vedere se ultima lettera della sigla riportata sul fianco della gomma precede nell'alfabeto quella della sigla scritta sul libretto) può usarle sino al 15 maggio (circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014); per l'inosservanza è possibile sanzione di 419 euro col ritiro anche del documento di circolazione.

## **CONTINUA LA TELENOVENA DELLA SOSTA OLTRE ORARIO SULLE STRISCE BLU**

Secondo il giudice di pace di Orbetello (sentenza 3/2014 pronunciata il 6 marzo) la sosta sulle strisce blue oltre l'orario di scadenza del ticket sarebbe una evasione in materia tributaria, da cui la possibile incostituzionalità (la tesi peraltro già bocciata dalla Consulta - sentenza 66/2005 andrebbe rivista alla luce dell'evoluzione dei fatti: nell'attualità impossibilità di scelta tra spazi gratuiti e spazi a pagamento non più nella proporzione del 50% nelle zone a pregio urbanistico) delle norme

che impongono il pagamento: essendo un tributo andrebbe imposto solo per legge (articolo 23 della Costituzione: *nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*) e non con delibere comunali.

Pertanto non una infrazione da sanzionare in base al Codice stradale e neppure inadempienza contrattuale verso il gestore del parcheggio.